



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALESSANDRO VOLTA

FONTI:

- Legge 241/90 e successive modificazioni.
- art. 328, comma 7 del D. lgs. n. 297 del 1994 (Testo Unico Scuola).
- DPR n. 249 del 1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e successive modificazioni (in particolare il DPR n. 134 del 8/8/2025).
- DPR n. 275 del 1999 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche).
- Direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali” e successive.
- LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018.

1. PREMESSA

L’istituto comprensivo 14 di Bologna, alla luce del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ritiene che la Scuola debba essere vissuta come luogo di cultura e come comunità in cui i diversi soggetti interagiscano e siano coinvolti in un processo di coeducazione.

Il presente regolamento si ispira allo Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR 249/98 e modifiche apportate dal DPR 235/97) e si inquadra in un contesto educativo il più possibile attento ai seguenti bisogni del preadolescente:

- ✓ bisogno di conoscenza e di comprensione critica
- ✓ bisogno di esplorazione, di ordine e di guida tra i molteplici stimoli conoscitivi
- ✓ bisogno di identità e di rapportarsi con gli altri
- ✓ bisogno di sentirsi parte del gruppo dei pari, della comunità scolastica e della società tutta
- ✓ bisogno di sicurezza, di giustizia e di autostima

A fronte di questa dichiarata attenzione ai bisogni del preadolescente, la Scuola è altresì consapevole che tali bisogni possono essere soddisfatti soltanto in un contesto organizzativo e didattico ordinato, con regole di comportamento chiare e condivise, fondate sul principio del rispetto delle persone e dei beni comuni.

Nel proporre questi nuovi emendamenti al regolamento disciplinare interno, i docenti esprimono la consapevolezza di dover fare tutto il possibile per prevenire infrazioni e/o comportamenti scorretti e gravi da parte degli alunni; infatti il lavoro degli insegnanti non è quello di reprimere e punire, bensì quello di attivare dei processi di crescita e di educazione in collaborazione con le famiglie, per garantire una convivenza civile, rapporti di amicizia e sviluppare attitudini personali.

Sulla base di questi principi,

- è prevista la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4, II DPR 249/1998).
- Le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, come per esempio, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. devono essere compatibili con le norme di



sicurezza e di sorveglianza, e comunque di lieve entità.

- Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.
- Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno (Art. 4, V DPR 249/1998).
- Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale ai sensi dell'art. 361 del codice penale.

2. DIRITTI DEGLI STUDENTI

a. All'alunno preadolescente è dovuto il massimo rispetto. Tutto il personale della Scuola si relaziona con lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato. L'insegnante si cura dell'alunno con sollecitudine ed è attento alle sue esigenze. L'insegnante non esercita su di lui alcuna pressione ideologica. Il consiglio di classe concorda un carico di lavoro domestico equilibrato nell'arco della settimana.

b. L'alunno ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo-classe. L'insegnante favorisce con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe.

c. L'alunno ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità. La Scuola si prodiga con ogni mezzo per migliorare il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi. La Scuola pratica un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno. La Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e di sostegno, sia in forma obbligatoria (al mattino) che facoltativa (al pomeriggio).

d. L'alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale. La Scuola forma l'uomo ed il cittadino. La Scuola aiuta l'alunno ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.

e. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico che gli vengono richieste di rispettare. L'insegnante (designato dal Consiglio di classe) legge e commenta all'inizio di ogni anno scolastico il Regolamento di Istituto.

f. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lui. L'insegnante coinvolge gli alunni nel processo di apprendimento e formula loro un contratto formativo. Il Consiglio di classe informa l'alunno ed i genitori sulla programmazione educativa e didattica.

g. L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. L'insegnante svolge prove di verifica chiare e precise nella formulazione degli obiettivi da valutare. L'insegnante provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione.

h. L'alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale. La Scuola offre all'alunno gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dopo la terza secondaria di primo grado.

i. L'alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato. La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.

j. L'alunno ha diritto a disporre di un'adeguata attrezzatura tecnologica. La Scuola fa in modo che tutte le classi e



tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

3. DOVERI DEGLI STUDENTI

a. Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento generale di Istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano.

b. In particolare l'alunno deve:

- ✓ Essere puntuale all'inizio delle lezioni.
- ✓ Frequentare con regolarità.
- ✓ Aver cura dei materiali (compreso il quaderno delle comunicazioni) e portarli a Scuola regolarmente.
- ✓ Rispettare le scadenze per la riconsegna dei riscontri.
- ✓ Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
- ✓ Rispettare le consegne degli insegnanti.
- ✓ Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo.
- ✓ Rispettare i compagni non commettendo atti di bullismo o cyberbullismo e lasciare che altri li compiano.
- ✓ Rispettare anche formalmente il Dirigente scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della Scuola.
- ✓ Rispettare le cose proprie e altrui, gli arredi, i materiali didattici e tutto il patrimonio comune della Scuola.
- ✓ Evitare di sporcare i locali con atteggiamento di noncuranza.
- ✓ Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella Scuola.
- ✓ Non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza ed il regolare svolgimento delle lezioni.
- ✓ Indossare un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico.
- ✓ Tenere anche fuori della Scuola un comportamento educato e rispettoso verso tutti.
- ✓ Tenere spento e consegnare ai docenti il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici durante le lezioni e le uscite previste dal PTOF.

4. INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI

4.1 Criteri generali

- a. Il venir meno ai precedenti doveri scolastici prefigura una mancanza disciplinare per la quale sono previste, a seconda della gravità e della frequenza, i relativi interventi educativi mirati.
- b. Nell'accertamento delle responsabilità comportanti interventi educativi mirati vanno distinte le situazioni occasionali o le mancanze determinate da circostanze fortuite, dalle mancanze gravi che denotino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui e pregiudizievole al buon andamento delle lezioni.
- c. Possono essere oggetto di interventi educativi mirati anche le mancanze collettive, distinguendo,



quando possibile, le responsabilità di ognuno.

- d. Gli interventi educativi mirati possono riguardare anche gravi mancanze commesse fuori della scuola che abbiano avuto notevole ripercussione nell'ambiente scolastico.
- e. Gli interventi educativi mirati, pur non essendo determinanti nella valutazione del profitto, saranno presi in considerazione nell'elaborazione del voto relativo al comportamento e del giudizio di ammissione all'esame.

4.2 Disposizioni disciplinari

1. Si configurano come mancanze lievi le mancanze ai doveri di cui al punto 3, come ad esempio:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
- b) disturbare lo svolgimento delle lezioni;
- c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora, negli spostamenti interni e durante gli intervalli (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, correre, ecc.);
- d) utilizzare in modo non appropriato le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;
- e) non consegnare al docente il telefono cellulare al momento del ritiro.

2. Si configurano come mancanze gravi:

- a) utilizzare il telefono cellulare e altre apparecchiature elettroniche durante l'orario scolastico se non autorizzati;
- b) fumare e bere sostanze alcoliche;
- c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o linguaggio non adeguati nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale non docente, dei compagni;
- d) sottrarsi alla vigilanza dell'insegnante volontariamente;
- e) reiterare una delle mancanze di cui al comma 1.

3. Si configurano come mancanze gravissime:

- a) tenere un comportamento violento;
- b) insultare i compagni (costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone con disabilità o se le offese si configurano come razziste);
- c) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola o imbrattare/rovinare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- d) causare gravi danni alle strutture (prevista la parziale commutazione con la riparazione del danno);
- e) commettere una grave e/o reiterata mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e/o del personale della scuola;
- f) offendere il decoro personale, la religione, le istituzioni, la morale;
- g) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- h) compiere atti di vandalismo su cose;
- i) compiere atti di violenza su persone;
- j) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona e atti di bullismo e cyberbullismo;
- k) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza;
- l) riprendere/registrazione luoghi, situazioni, momenti o documenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'istituto senza apposita autorizzazione;
- m) raccogliere, diffondere/pubblicare su social network e in ogni altra applicazione web testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, o altro, fatti di nascosto dove sono presenti persone fotografate/filmate senza



il loro consenso;

n) inviare messaggi offensivi, persecutori, ricattatori, atti di cyberbullismo ~~nell'ambito scolastico~~ (anche al di fuori dell'orario delle lezioni);

o) commettere gravi e/o reiterate mancanze.

4. Quanto non previsto è rimesso alla ponderata valutazione degli organi collegiali competenti, secondo il principio di gradualità.

4.3 Classificazione delle sanzioni

1. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono:

a) sanzioni diverse dall'allontanamento immediato e temporaneo dalla comunità scolastica (ammonizione orale e scritta, nota disciplinare sul registro elettronico, impegno in altra attività anche di utilità sociale, convocazione dei genitori). In caso di uso del cellulare in orario scolastico gli insegnanti ritireranno lo stesso informando la famiglia e lo consegneranno solo a un genitore o persona maggiorenne delegata.

b) sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (con eventuale sospensione dalla partecipazione alle uscite didattiche, al viaggio di istruzione e/o viaggio studio all'estero):

- Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

- Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

c) sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la Scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi educativi/sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.



4.4 Violazioni e Sanzioni

1. Le mancanze previste al punto 4.2.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto sul quaderno personale dello/a studente/ssa o con nota disciplinare sul registro elettronico. Dopo la quinta ammonizione, lo/a studente/ssa che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere sanzionato con i provvedimenti di cui ai commi successivi.
2. Le violazioni di cui al punto 4.2.2 e al punto 4.2.3 vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La violazione di cui alla lettera b) del punto 4.2.2 prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. La mancanza di cui alla lettera a) del punto 4.2.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare all'Ufficio del Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa. Il telefono sarà conservato nel rispetto della privacy.
3. La reiterazione di mancanze gravissime di cui al punto 4.2.2 vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, per un periodo superiore ai 15 giorni.
4. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
5. Può costituire sanzione accessoria l'esclusione dell'alunno dalle uscite didattiche/viaggi di istruzione, su decisione del consiglio di classe. L'alunno/a escluso/a segue le lezioni in altra classe.

4.5 Effetti dei provvedimenti disciplinari

1. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
2. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
3. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

4.6 Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.
2. Per le sanzioni che si risolvono in richiamo verbale, ammonizione con comunicazione ai genitori dell'infrazione commessa, nota disciplinare, il contraddittorio si effettua immediatamente e in forma



breve, fatta salva la possibilità dei genitori di presentare successivamente controdeduzioni.

3. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (nota sul quaderno delle comunicazioni, registro elettronico, posta elettronica, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio.

4. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali, le quali vanno puntualmente descritte nella contestazione dell'addebito.

5. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe (o da altro docente) congiuntamente.

6. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

7. A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
- b. la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

7

4.7 Irrogazione della sanzione disciplinare

1. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

2. Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. disabilità). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

3. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si mantiene una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

4. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

4.8 Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

1. L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.

2. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

3. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

4.9 Impugnazioni

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo,



verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
2. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

3. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

4.10 Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- Un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
- Due genitori, componenti e designati dal Consiglio d'Istituto, il quale nomina anche un membro supplente.

1. L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

2. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o in caso di incompatibilità (il docente o il genitore debbono deliberare in merito a una sanzione comminata ad un proprio figlio o alunno), subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. L'Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4.11 Organo di garanzia presso l'USR

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

4.12. Pubblicità

Il presente regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente, è condiviso con alunni e genitori all'inizio di ogni anno scolastico.

RIEPILOGO MANCANZE/SANZIONI

NATURA DELLE MANCANZE	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	PROCEDIMENTO
MANCANZE LIEVI			
a) presentarsi alle lezioni in ritardo; b) disturbare lo svolgimento delle lezioni; c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora, negli	Ammonizione in classe orale e/o scritta. Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente di classe	Il provvedimento viene riportato sul Quaderno delle comunicazioni/ Registro elettronico . Tale comunicazione deve essere



ISTITUTO COMPRENSIVO N.14

Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759

e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378



spostamenti interni e durante gli intervalli (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, correre, ecc.); d) utilizzare in modo non appropriato le strutture, i macchinari e i sussidi didattici; e) non consegnare al docente il telefono cellulare al momento del ritiro.	Convocazione famiglia.		controfirmata da un genitore. Dopo la quinta ammonizione , lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere sanzionato con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.
MANCANZE GRAVI			
a) utilizzare il telefono cellulare e altre apparecchiature elettroniche durante l'orario scolastico se non autorizzati; b) fumare e bere sostanze alcoliche; c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni; d) sottrarsi alla vigilanza dell'insegnante volontariamente; e) reiterare una delle mancanze di cui al comma 1.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a un max di 15 gg. Eventuali sanzioni accessorie. Esclusione dal viaggio di istruzione e/o da uscite didattiche.	Docente di classe. Consiglio di classe.	Per la nota disciplinare vedi sopra. Per la sospensione dalle lezioni vedi procedimento di cui ai punti 4.6 – 4.7 – 4.8
MANCANZE GRAVISSIME			
a) tenere un comportamento violento; b) insultare i compagni (costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone con disabilità o se le offese si configurano come razziste); c) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola o imbrattare/rovinare le pareti dei locali in qualsiasi modo; d) causare gravi danni alle strutture (prevista la parziale commutazione con la riparazione del danno); e) commettere una grave e/o reiterata mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e/o del personale della scuola; f) offendere il decoro personale, la	Sospensione dalle lezioni fino a un max di 15 gg. o superiore ai 15 gg. Eventuali sanzioni accessorie. Esclusione dal viaggio di istruzione e/o da uscite didattiche.	Consiglio di classe. Consiglio di Istituto	Per la sospensione dalle lezioni vedi procedimento di cui ai punti 4.6 – 4.7 – 4.8



ISTITUTO COMPRENSIVO N.14

Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759

e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378



Borgo Panigale Bologna

religione, le istituzioni, la morale; g) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica; h) compiere atti di vandalismo su cose; i) compiere atti di violenza su persone; j) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona e, atti di bullismo; k) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza; l) riprendere/registrare luoghi, situazioni, momenti o documenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'istituto senza apposita autorizzazione; m) raccogliere, diffondere/pubblicare su social network e in ogni altra applicazione web testi, immagini, filmati, registrazioni vocali o altro, fatti di nascosto dove sono presenti persone fotografate/filmate senza il loro consenso; n) inviare messaggi offensivi, persecutori, ricattatori, atti di cyberbullismo (anche al di fuori dell'orario delle lezioni); o) commettere gravi e/o reiterate mancanze.			
---	--	--	--